



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

***LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DEL GAS NATURALE E
DELL'ENERGIA ELETTRICA***

Risoluzioni 7-00381 Squeri e 7-00554 Crippa


CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo)

Roma, 22 giugno 2021

Desideriamo ringraziare vivamente la Commissione, ed il suo Presidente in particolare, per l'opportunità che ci è stata offerta di poter esprimere il punto di vista del mondo produttivo su un tema, quello della liberalizzazione del mercato elettrico, che riveste, oggi più che mai, un'importanza strategica per le nostre imprese, visto il recente passaggio al mercato libero per le piccole imprese e la futura scadenza prevista per le microimprese.

Dal punto di vista economico, infatti, si evidenzia un peso non indifferente della fattura energetica sul bilancio delle categorie che rappresentiamo. Peso, tra l'altro, che risulta superiore alla media Europea, con gravi conseguenze per la competitività delle imprese italiane.



Fonte: MISE, 2019

È quindi evidente come il tema oggi in discussione sia centrale anche per il rilancio della nostra economia, specialmente in un momento così delicato quale quello odierno di ripartenza di molte attività in seguito alle chiusure per il contrasto al Covid-19.

1. Attuazione della liberalizzazione del mercato dell'energia

1.1. Quadro normativo

Com'è noto, la legge 124/17 ha previsto un complesso iter preparatorio e propedeutico al superamento definitivo delle tutele di prezzo ad oggi esistenti per le piccole imprese e le famiglie previsto per il 1 luglio 2020, prorogato dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 al 1° gennaio 2021 per le piccole imprese e al 1° gennaio 2022 per le micro imprese e utenti domestici. Quest'ultima scadenza è stata ulteriormente prorogata al 1° gennaio 2023 dal decreto legge Milleproroghe 2021.

In tale percorso il legislatore attribuisce un ruolo rilevante alle previsioni finalizzate alla trasparenza e conoscibilità del mercato che mettono il cliente finale nelle condizioni di poter scegliere attivamente il proprio venditore sul mercato libero. La consapevolezza della scelta del cliente finale è altresì il principio ispiratore, assieme alla concorrenza ed alla pluralità di fornitori, del Decreto Ministeriale a cui la legge attribuisce il compito di completare la disciplina necessaria alla cessazione della tutela di prezzo nel caso in cui le misure incluse nell'iter preparatorio non risultassero efficaci nell'operazione di spostamento di famiglie e piccole imprese dal Servizio di Tutela al Mercato Libero.

In estrema sintesi, dalla legge concorrenza emerge un modello di entrata nel mercato libero **consapevole** e **volontaria** dei clienti finali con un parallelo servizio di ultima istanza, anch'esso funzionale all'apertura del mercato perché costruito in base a principi che lo rendano non appetibile rispetto al mercato libero.

1.2. Stato del mercato

Attualmente, con riferimento ai clienti domestici, nostre rilevazioni indicano come nel 2020 circa il 56% dei clienti abbia scelto forniture sul mercato libero; ciò significa che il servizio di tutela risulta la modalità di approvvigionamento per ancora circa 12,9 milioni di clienti finali. Per quanto riguarda i clienti non domestici, i dati rivelano una più accentuata predisposizione alla scelta nell'ambito delle offerte nel libero mercato, in cui

sono serviti il 68% dei clienti, fermo restando che circa 2,19 milioni di clienti sono ancora forniti nel servizio di maggior tutela.

Altro dato rilevante riguarda la concentrazione di mercato. Per l'anno 2019 emerge, infatti, come, nonostante la presenza di un numero molto cospicuo di operatori, l'82,5% del settore domestico sia ancora rifornito da cinque operatori, di cui uno serve il 67% dell'energia consumata, mentre il secondo serve il 6,4%. Per quanto riguarda le vendite ai clienti non domestici alimentati in bassa tensione, la quota dei primi cinque operatori è pari invece al 53,7% del totale.

Al riguardo, riteniamo che possa favorire all'assetto concorrenziale del mercato energetico, la cessazione obbligatoria di quote di clienti serviti in maggior tutela da parte degli operatori dominanti di mercato. Evidenziamo inoltre come Confcommercio abbia sempre condiviso l'opportunità di introdurre specifici tetti *antitrust* per il servizio a tutele gradualmente e il mercato tutelato al fine di garantire ai soggetti fornitori di energia elettrica la parità di accesso al mercato, con conseguenti riduzioni di costo per gli utenti finali.

1.3. Considerazioni sul passaggio al mercato libero

Fermo restando l'esigenza di giungere finalmente al completamento della liberalizzazione del mercato, rileviamo come questi dati suggeriscono la necessità di una vigilanza costante sulle varie fasi del passaggio al mercato libero affinché siano scongiurati possibili effetti distorsivi della concorrenza.

Riteniamo, infatti, che non sia più possibile prorogare la fine del mercato tutelato per le micro imprese e i clienti domestici oltre il 1° gennaio 2023. Identificare una data certa per la liberalizzazione del mercato appare necessario per gli operatori del mercato così che possano organizzare le proprie strutture al fine di garantire la possibilità di rifornire un numero più ampio di utenti. Dal punto di vista del consumatore, crediamo che di per sé le proroghe non siano utili, se al contempo non venga svolta un'efficace campagna di sensibilizzazione e informazione delle categorie interessate.

Dal nostro punto di osservazione rileviamo infatti come il mercato elettrico risulti spesso di difficile comprensione per le imprese, che temono raggiri o

truffe da parte dei fornitori. Per far fronte a questa difficoltà, da sempre Confcommercio ha messo in atto strumenti importanti per informare le proprie aziende; così è stato anche per la fine del mercato tutelato per le piccole imprese, anche grazie a una collaborazione diretta con gli uffici dell'Autorità. Siamo, però, persuasi del fatto che i nostri sforzi debbano essere accompagnati da iniziative istituzionali, che per loro natura hanno una portata maggiore degli strumenti confederali e, pertanto, riteniamo sia necessario venga definito un piano certo e completo di comunicazione per i prossimi anni.

Aspetto parimenti fondamentale sia per l'erogazione dei servizi di ultima istanza sia, soprattutto, per l'ordinato funzionamento del mercato libero, è la garanzia dell'affidabilità e della professionalità dei venditori che vi operano. In tale ambito, allo scopo di qualificare i venditori secondo regole più selettive e tutelare, dunque, i clienti finali, Confcommercio rammenta ancora una volta la necessità della tempestiva istituzione dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, come previsto dalla stessa legge concorrenza.

Infine, particolare rilevanza assume, nel discorso sul passaggio al libero mercato, il servizio a tutelati gradualmente, ossia quel servizio di ultima istanza previsto per i clienti che alla scadenza prevista dalla legislazione, non abbiano ancora stipulato un contratto sul libero mercato. Tale servizio deve configurarsi come di ultima istanza e solamente temporaneo, per dare il tempo all'utente di trovare un fornitore, pur avendo garantita la fornitura delle utenze.

La transizione progressiva dei clienti domestici da un regime di tutela di prezzo al libero mercato renderà, tuttavia, necessario valutare come le modalità di assegnazione del servizio a tutele gradualmente, la regolazione delle condizioni di erogazione del suddetto servizio, nonché le modalità di trasferimento dei punti di prelievo ai nuovi esercenti senza soluzione di continuità e il contenuto dell'informativa verso i clienti finali, per renderli consapevoli del passaggio, debbano essere adattati alle caratteristiche dei vari segmenti di clienti.

A tale fine, è utile rammentare come l’Autorità abbia delineato, nell’ambito della disciplina del servizio a tutele graduali per le piccole imprese, la procedura di selezione per gli esercenti il servizio in modo da favorire esiti pluralistici. Come Confcommercio, abbiamo sottolineato la necessità di individuazione di tetti *antitrust* per contenere la concentrazione di mercato, da applicare anche alle future gare per l’assegnazione del servizio a tutele graduali.

In generale, riteniamo che debba essere tenuta in debita considerazione la prima esperienza del processo di rimozione che si sta compiendo per le piccole imprese; primo caso di passaggio collettivo dal regime di tutela di prezzo a un servizio di ultima istanza per i clienti di piccole dimensioni. Gli esiti di tale processo saranno, quindi, utili per valutare gli adattamenti che si renderanno necessari nei confronti dei clienti domestici e delle microimprese.

Una volta che sarà possibile formulare le prime considerazioni sul servizio a tutele graduali attivato per le piccole imprese, potranno essere fatti diversi ragionamenti sulle modifiche necessarie. Al riguardo, condivisibile è la proposta della risoluzione dell’On. Crippa di ancorare il prezzo del servizio a tutele graduali per le piccole imprese al PUN. Evidenziamo che questa condizione trova già oggi applicazione nelle tariffe del servizio di salvaguardia, anche se, in prospettiva, adottando una logica di completa liberalizzazione, riteniamo non debbano essere introdotti altri schemi di prezzo amministrato.

2. L’effetto del mercato libero sulle componenti di prezzo della bolletta energetica


2.1. Il costo dell’energia

A partire dalla fine del servizio di tutela per le piccole imprese del 1 gennaio 2021, Confcommercio, in collaborazione con NE Energia, ha avviato una ricognizione – che avverrà su base trimestrale - dei costi di gas ed elettricità

per consumatori tipo nel settore terziario, così da monitorare l'andamento del mercato.

Secondo il rapporto che abbiamo realizzato i primi giorni di maggio 2021, negli ultimi 10 mesi i prezzi (lordi) di mercato di elettricità e gas del terziario hanno avuto andamenti divergenti. Quello dell'elettricità è sceso del 9% a 0,20 €/kWh, mentre quello del gas è aumentato del 10% a 0,62 €/Smc.


Fig. 2 – Prezzo medio nazionale (€/kWh) elettricità e gas (€/Smc) settore Terziario



Fonte: elaborazioni Confcommercio e NE su dati ARERA e Acquirente Unico, maggio 2021

Il monitoraggio ha evidenziato come il peso della componente energia nel prezzo dell'elettricità, è risalita da circa il 30% del totale del maggio 2020 ad oltre il 40% del marzo 2021. Anche in occasione della suddetta rilevazione, occorre ricordare che si tratta di una spesa teorica, in quanto nella realtà gran parte degli esercizi commerciali rimane inattiva, o sostiene ritmi di lavoro molto ridotti rispetto a quelli normali, a causa dei periodi di chiusure previsti dai dettati governativi.


Fig. 3 - Composizione della spesa annua stimata dell'offerta di fornitura elettricità settore Terziario



Fonte: elaborazioni Confcommercio e NE su dati ARERA e Acquirente Unico, maggio 2021

Si nota come aumenti anche per il gas naturale il peso proporzionale della componente energia sul prezzo finale, sebbene in modo meno pronunciato rispetto all'elettricità.

Fig. 4 - Composizione della spesa annua stimata dell'offerta di fornitura gas settore terziario



Fonte: elaborazioni Confcommercio e NE su dati ARERA e Acquirente Unico, maggio 2021

Quello della tassazione energetica è un tema strettamente legato alla competitività del mercato dell'energia. Attualmente, infatti, i fornitori hanno la possibilità di definire solamente il prezzo della materia prima, mentre le restanti componenti risultano definite dall'autorità. Come si evince dai grafici, **tale componente influisce solamente per poco più del 40% sul prezzo finale dell'energia**; pertanto risulta evidente come la competitività nel mercato dell'energia debba, a priori, scontare un pesante deficit che non permette di trasferire ai consumatori i corretti segnali di prezzo.

In generale, il prelievo in bolletta di un gettito imponente e fondamentalmente estraneo alla fornitura in senso stretto di energia elettrica, rende il prezzo della *commodity* inelastico rispetto alle variazioni di mercato e, per questa via, ostacolando la concorrenzialità del mercato di energia elettrica e gas e ponendo seri problemi di equità distributiva dovrebbe essere risolta al più presto in via legislativa.


Sotto questo punto di vista Confcommercio ricorda come la Memoria ARERA 588/2019/I/EEL del 20 novembre 2018 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (*Cfr.* Segnalazione inviata alla Presidenza del Consiglio ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2021) abbiano indicato la via del trasferimento in fiscalità generale degli oneri generali del sistema elettrico.

2.2. Oneri di sistema

Analizzando il tema della tassazione energetica, si nota come tale aspetto si colloca da sempre lungo un delicato spartiacque: da un lato è un costo che grava sulla generalità delle imprese, un elemento in grado di influire sulla loro capacità di competere e sul funzionamento del mercato interno europeo. Dall'altro, è uno dei versanti lungo i quali gli Stati esercitano la discrezionalità tipica delle scelte di politica economica e industriale. Negli anni più recenti poi la tassazione energetica è stata chiamata a correggere le esternalità della combustione sull'ambiente, riducendo le emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

Il verificarsi di pesanti impatti economici dovuti a decisioni del passato recente che stanno acuitizzando una situazione pregressa di sperequazione ed il prospettarsi di nuove azioni all'orizzonte, a seguito della definizione di nuovi sfidanti obiettivi europei, devono porre il tema del caro oneri per le PMI tra le priorità dell'agenda politica, in un contesto in cui il costo dell'energia per il terziario appare già elevato.

Fig. 5 – Costo per la fornitura di energia elettrica per il terziario



* Comprensiva della commercializzazione al dettaglio

Fonte: Ref Ricerche, 2013

Uno dei principali ostacoli alla competitività sul fronte dei prezzi pagati dalle piccole imprese per la commodity energetica è ascrivibile agli **oneri generali del sistema elettrico**. Gli oneri generali di sistema sono prelevati dalle bollette dei consumatori finali domestici e non domestici per il perseguimento di finalità di carattere generale via via indicate dalla legge.

Il meccanismo di prelievo in bolletta degli oneri generali del sistema elettrico, basato su criteri che non commisurano il prelievo alla capacità contributiva, con l'esplosione della componente Asos relativa al sostegno delle energie rinnovabili, ha di fatto imposto e, se non corretto, continuerà ad imporre a quella parte delle imprese con minor fatturato, il sacrificio più elevato e notevolmente sproporzionato rispetto ai loro consumi.

Nel 2019 gli oneri generali del sistema elettrico hanno avuto un valore di quasi 15 miliardi di euro. Questi vengono pagati per oltre 11,5 miliardi di euro dai consumatori non domestici e, all'interno di tale tipologia di utenza,

le piccole imprese, che versano circa 6 miliardi, sono gravate per circa la metà del gettito richiesto agli usi produttivi, a fronte di solo il 36% dei volumi di energia prelevati. Si tratta di una forte iniquità che, di fatto, impone alla tipologia di impresa con minore capacità di reddito il sacrificio più rilevante.

Fig. 6 – Oneri generali di competenza nell'anno 2019

VOCE	DESCRIZIONE	GETTITO ANNUALE
A _{ESOS}	Oneri relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP6	11.962,37
A _{3ESOS} ^(A)	Sostegno delle fonti rinnovabili e della cogenerazione CIP6	10.492,46
A _{ESOS}	Oneri derivanti dalle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica	1.916,03
A _{91/14505} ^(B)	Sconti previsti dal decreto legge n. 91/2014	-446,11
A _{RIIM}	Rimanenti oneri generali	3.019,34
A _{ZRIIM}	Oneri per il finanziamento di attività nucleari residue	475,60
A _{SRIM}	Oneri relativi alla produzione da rifiuti non biodegradabili	10,95
A _{ERIM}	Regimi tariffari speciali ferrovie	507,54
A _{SRIM}	Finanziamento della ricerca	102,37
A _{SRIM}	Bonus sociale	234,73
A _{UC4RIIM}	Imprese elettriche minori	104,54
A _{UC7RIIM}	Efficienza energetica negli usi finali	1.422,74
A _{SVRIIM}	Sviluppo tecnologico	82,62
A _{MICRIIM}	Misure di compensazione territoriale	78,25
TOTALE		14.981,71


(A) Compresi gli sconti alle imprese a forte consumo di energia elettrica.

(B) L'elemento A_{91/14505} è negativo in quanto si tratta di sconti riconosciuti a utenti in bassa e media tensione non inclusi tra le imprese a forte consumo di energia elettrica.

Fonte: ARERA, 2020

In uno studio svolto nel 2013 da Confcommercio con REF-Ricerche si sono quantificati i benefici e i costi netti relativi ai meccanismi di sussidiazione incrociata in favore di un ristretto numero di grandi consumatori di energia. Con queste premesse, l'analisi mostra una situazione – valida ancora oggi – in cui su 14 settori considerati, ivi compreso per completezza il domestico, solo 4 registrano un beneficio netto positivo, mentre tutti gli altri sono finanziatori netti: si evidenzia quindi una forte concentrazione dei benefici a favore di alcune attività e processi di lavorazione a elevato consumo di energia elettrica. Il primo settore favorito, la Metallurgia, con un beneficio netto di 1.4 miliardi di euro, assorbe circa il 50% degli aiuti totali. Seguono i Materiali da costruzione (241 milioni di euro), la Cartaria (106 milioni di euro) e la Chimica e la Plastica (49 milioni di euro).

Fig. 7 – Distribuzione settoriale dei benefici da interrompibilità, interconnector, esenzione dispacciamento, parafiscalità e fiscalità



Fonte: elaborazione Ref-ricerche su dati Terna e AEEG, 2019

2.3. Incentivi agli energivori

Accanto al tema della crescita degli oneri parafiscali devono essere presi in considerazione anche altri aspetti che vanno dal ridisegno della fiscalità sui consumi di energia, agli strumenti previsti dalla normativa per il funzionamento del mercato elettrico nazionale (interrompibilità e interconnector).

Si tratta di meccanismi i cui oneri trovano copertura all'interno dei corrispettivi di dispacciamento applicati alla generalità delle utenze, famiglie e imprese (tra cui anche quelle esposte alla concorrenza internazionale). L'evoluzione dei servizi di dispacciamento con la partecipazione diretta dei consumatori (es: UVAM, UVAC) rende procrastinabile il servizio di interrompibilità con benefici importanti per la collettività.

Sul versante della fiscalità i dati indicano nel 2019 un ammontare di 1 miliardo e 900 milioni di euro di sgravi riconosciuti ai grandi consumatori di energia (non necessariamente energivori), la cui copertura è posta a carico delle micro e piccole imprese, per ben 793 milioni, e delle famiglie.

Parallelamente, alle imprese che beneficiano delle agevolazioni non vengono richiesti particolari requisiti di efficientamento energetico. Ciò potrebbe

facilmente indurre le imprese in questione a porre meno attenzione ai propri consumi energetici, con evidenti impatti negativi sull'ambiente e sulle PMI, che sono chiamate a sostenere economicamente gli incentivi. Crediamo quindi che la concessione dell'agevolazione andrebbe subordinata ad un impegno da parte dell'impresa ad un miglioramento continuo in termini di efficienza energetica, conseguibile, ad esempio, richiedendo per l'impresa stessa la certificazione secondo la norma ISO 50001, o prevedendo l'obbligatorietà di eseguire un numero minimo di interventi individuati attraverso le diagnosi energetiche.

3. Tutela del consumatore

3.1. Trasparenza

Uno dei temi che Confcommercio ritiene debba essere adeguatamente trattato quando si affronta la questione della liberalizzazione del mercato, riguarda la tutela del consumatore e la garanzia di una maggiore trasparenza nelle diverse fasi contrattuali.

Questa necessità si presenta anche alla luce dei già citati dati sui clienti forniti in maggior tutela, piuttosto che sul libero mercato. Una maggiore trasparenza potrebbe infatti avere l'effetto di portare un numero crescente di consumatori a concludere un contratto sul mercato libero; il consumatore sentendosi tutelato e al sicuro da vincoli contrattuali nascosti, avrà certamente una maggiore propensione a muoversi sul mercato, valutando le offerte che gli vengono proposte o cercandone di sua spontanea volontà.

In generale, è opportuno **accrescere la consapevolezza del consumatore facilitando la comprensione delle bollette**. Questo è il primo passo affinché il cliente possa avere contezza della propria offerta e di conseguenza essere in grado di confrontarla con altre proposte.

L'Autorità ha provato ad affrontare il problema introducendo per i venditori la possibilità di emettere le fatture in formato sintetico e, solo su richiesta dei clienti, in formato analitico (le MT escono in formato analitico). Ciò ha fatto sì che venisse meno la trasparenza e la possibilità di confrontabilità dei

prezzi e di una corretta concorrenza. Nel presentare le loro offerte, i venditori facilmente utilizzano il costo industriale o costo medio indicato in fattura, comprensivo quindi di materia prima, dispacciamento oneri, con il prezzo materia prima da loro proposto, che risulta di conseguenza inferiore.

Confcommercio ritiene quindi opportuno che si proceda con l'invio della fattura analitica, fatto salvo un'espressa richiesta del consumatore di ricevere sintetica, e non viceversa. Ciò consente il cliente di avere gli elementi a disposizione per una lettura consapevole delle varie voci di costo addebitate, permettendo di comprendere appieno i vincoli contrattuali sottoscritti. Ancora, nella fattura energetica sarebbe inoltre necessario differenziare le voci definite dall'Autorità da quelle determinate dal venditore, in modo tale che il cliente sia consapevole di quali sono le voci su cui il venditore può agire nel proporre un'offerta.

3.2. Il Portale Offerte

Anche il Portale Offerte si è rivelato un mezzo decisamente utile per aumentare il tasso di mobilità dei clienti da un fornitore all'altro, consentendo la possibilità di confrontare le offerte. Si osserva, però, come il concetto di spesa stimata annua della fornitura, presente sul Portale, sia poco rappresentativo perché, pur in un'ottica di semplificazione, può indurre in errore sui vantaggi o svantaggi di un'offerta perché ad esempio calcolata in momenti di maggior favore o sfavore degli oneri amministrativi, definiti trimestralmente, presenti nella struttura dei costi. Occorre pertanto valutare se il Portale Offerte, oltre a fornire un quadro istantaneo delle tariffe, non dovrebbe essere messo maggiormente a servizio dell'educazione del cliente finale. Ad avviso di Confcommercio l'efficacia del Portale Offerte andrebbe valutata in relazione all'utilizzo tramite degli obiettivi crescenti di accessi e parametrata ai suoi costi considerata l'importanza delle campagne istituzionali di informazione per cui le risorse sono eccessivamente contenute.

In ogni caso, la difficoltà di valutazione delle offerte persiste laddove il contratto preveda l'erogazione di servizi aggiuntivi, difficilmente valutabili in maniera standardizzata. Per ovviare a tale difficoltà, si ritiene di prevedere la

definizione delle condizioni contrattuali quantitative e qualitative minime necessarie per le offerte. Di fatto si tratterebbe di estendere le regole previste per le offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela (Placet) a tutte le tipologie di offerte. La struttura di prezzo standardizzata rende, infatti, più agevole la comparazione di dette offerte e offre al cliente un potenziale benchmark per la valutazione di altre offerte presenti sul mercato. Ciò offre vantaggi, sotto il profilo della comprensione e comparazione per il cliente.

4. Conclusioni

Confcommercio auspica, in conclusione, che gli assetti dell'attuale sistema energetico possano evolvere nella direzione di favorire una maggiore consapevolezza del cliente finale, al quale deve essere garantita la possibilità di poter effettuare delle scelte consapevoli.

Solo attraverso un doveroso coinvolgimento di tutti i membri della società si potrà arrivare a una vera e propria sostenibilità del sistema sotto tutti punti di vista. Diversamente, continueranno a esservi sacche di potenziale inespresso che freneranno, in maniera inconsapevole e incolpevole, il progresso e gli investimenti a causa della mancanza delle possibilità economiche e sociali di farne parte.

Siamo disponibili a mettere a disposizione le nostre esperienze e conoscenze organizzative per la praticabilità delle diverse azioni. Siamo disponibili per lavorare a questo cambiamento. Crediamo infatti che qualsiasi piano di revisione della normativa in materia di energia debba prevedere un confronto costante e strutturato con il sistema delle imprese.

In particolare, riteniamo che vadano incluse le associazioni di rappresentanza della domanda domestica e non domestica nel tavolo di lavoro già costituito presso il Ministero dello sviluppo economico cui partecipano ARERA, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e gli altri *stakeholder* e rafforzato il Comitato Tecnico Consultivo istituito dalla legge 124/2017.

Con riferimento a quest'ultimo sarebbe, inoltre, opportuno introdurre l'obbligo di motivare l'adozione di soluzioni divergenti rispetto alle istanze rappresentate dai partecipanti istituzionali.